

LO “STRANO CASO” DELLA FRODE SPORTIVA IN VESTE ASSOCIATIVA. LA VICENDA “CALCIOPOLI” FRA INCERTEZZE E CONTRADDIZIONI

di Domenico Notaro

(Associato di diritto penale, Università degli studi di Pisa)

SOMMARIO: 1. La vicenda giudiziaria. – 2. Il delitto di frode in competizioni sportive, secondo la Corte di cassazione. – 2.1. Rilievi critici. – 2.2. (*segue*). Risvolti politico-criminali dell’interpretazione seguita dalla Suprema Corte. – 3. Interferenze e commistioni fra l’accertamento del reato associativo e la commissione del delitto scopo.

1. Grande scalpore ha suscitato la vicenda che un decennio fa ha sconquassato l’ambiente del calcio in Italia, portando all’invalidazione di due manifestazioni del massimo campionato nazionale. Ne sono scaturite la revoca del titolo di “campione d’Italia” alla squadra vincitrice (la Juventus F.C.), la retrocessione della stessa nella categoria inferiore con penalizzazione di punti, nonché la penalizzazione di altre importanti squadre della serie A. Le misure del giudice sportivo hanno portato ad un forzato ricambio generazionale nella dirigenza della Juventus e allo “smantellamento” dell’organico della squadra che, da una posizione di vertice in Italia e in Europa, si è ridotta per molto tempo ad un rango di medio livello nel *ranking* nazionale. A tali esiti si è affiancata la più lenta vicenda giudiziaria che ha interessato il versante penale, atteso il coinvolgimento di personaggi di altissimo livello delle istituzioni sportive nazionali e delle società protagoniste della macchinazione.

A detta dei giudici, la vicenda si distingue da precedenti consimili¹ per il maggior rilievo “qualitativo” dell’offesa arrecata agli interessi sportivi, stante l’insediamento del meccanismo frodatario all’interno del movimento calcistico e la sua collocazione ai più alti livelli dirigenziali degli enti coinvolti. Agli imputati (fra i

¹ Devono ricordarsi gli scandali del “calcio scommesse” (giri di “puntate” clandestine pilotate dall’addomesticamento di taluni risultati grazie alla compiacenza di atleti impiegati nelle partite interessate), manifestatisi nel 1980 e nel 1986 e culminati con la penalizzazione di note società sportive, con la squalifica sportiva dei rispettivi dirigenti e calciatori, alcuni dei quali gravitanti nel giro della squadra nazionale. Nessun reato fu possibile imputare alle persone coinvolte, per la mancanza di una fattispecie incriminatrice capace di inquadrare la vicenda: in particolare, per l’impossibilità di applicare il delitto di truffa, cfr. T. Roma, 22.12.1980, Cruciani e altri, in *GM* 1983, II, 546 con nota di P. Cenci, *Frode sportiva e truffa*. Sulle controindicazioni che ostano all’applicazione del delitto contro il patrimonio in costanza di episodi di fraudolenta perturbazione dell’andamento delle competizioni sportive v. già F. Chiarotti, *La responsabilità penale nell’esercizio dello sport*, in *Scritti per Alfredo De Marsico*, Milano 1960, 321 ss.; G. Vassalli, *La frode sportiva*, in *RDSpo* 1963, 44 ss.; P. Nuvolone, *L’illecito sportivo nella prospettiva dell’art. 640 c.p.*, in *IP* 1981, 26 ss.; nonché, più recentemente, F. Albergiani, *Sport (diritto penale)*, in *ED*, XLIII, Milano 1990, 554 ss.; T. Padovani, sub art. 1, l. 13.12.1989, n. 401 (*frode in competizioni sportive*), in *LP* 1990, 92.

quali due direttori generali della Juventus, i dirigenti della Fiorentina e della Lazio, il vice presidente della F.I.G.C., i due designatori degli arbitri, alcuni noti arbitri del campionato di serie A) è stato contestato di avere costituito un'associazione finalizzata alla commissione di frodi sportive, accompagnata dalla realizzazione di quei delitti-scopo, per essersi gli stessi adoperati per "preparare" le griglie arbitrali dalle quali estrarre a sorte i direttori delle singole partite. In tal modo essi avrebbero inteso affidare la conduzione delle gare a soggetti compiacenti in grado di orientare le valutazioni tecniche e i provvedimenti disciplinari a favore della Juventus². Il sistema operava dunque "a monte" dell'organizzazione della manifestazione, sia per il coinvolgimento essenziale delle predette figure apicali, sia perché lo stesso interveniva nei momenti solo propedeutici allo svolgimento della competizione. Da ciò la particolare insidiosità del fenomeno trattato, anche per la difficoltà di accertare condotte fraudolente dai contorni larvati ed opachi.

Senonché, per quanto entrambi i titoli contestati – sia la frode in competizioni sportive, che il delitto associativo – siano già strutturalmente votati ad abbracciare condotte incipienti nello sviluppo dell'*iter criminis*, suscettibili di rifluire nell'ambito degli atti c.d. preparatori, i giudici sono stati indotti dalla particolarità del caso ad accentuare in via d'interpretazione i tratti di anticipazione della soglia di punibilità dei reati evocati.

2. Primaria considerazione assume, nella vicenda in esame, la frode in competizioni sportive, unico delitto scopo dell'associazione costituita al fine di alterare il regolare svolgimento del campionato di calcio.

Sotto quel titolo di reato l'art. 1 l. 13.12.1989 n. 401 punisce «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo». Due sono le modalità con le quali integrare il reato: una forma corruttiva – corrispondente all'offerta o alla promessa di denaro, utilità o vantaggio al partecipanti alla competizione sportiva ed assimilabile ai tratti dell'istigazione alla corruzione già prevista dall'art. 322 Cp³ – ed una generica, sintetizzata dal compimento di «altri atti fraudolenti» tesi al medesimo scopo di

² Il meccanismo non riguardava soltanto le gare nelle quali era impegnata la Juventus, ma anche quelle altre che vedevano coinvolte le squadre che nel turno successivo avrebbero affrontato la compagine torinese, alla quale sarebbe tornato utile misurarsi con avversari indeboliti da squalifiche rimate per decisioni assunte nelle partite precedenti: è il fenomeno delle c.d. ammonizioni ed espulsioni "pilotate".

³ Cfr. Cass. 25.2.2010 n. 12562, in *CP* 2011, 331, con Osservazioni di D. Zingales. Quanto alla soglia di punibilità del delitto contro la p.a. G. Marra, *Alchimie giuridiche dell'istigazione alla corruzione: concorso materiale di reati tra promessa corruttiva e successiva dazione?*, in *RIDPP* 1997, 274 ss.; G. Fumu, *Istigazione alla corruzione* (a proposito di Cass. 25.1.2013 n. 19190), in *GI* 2013, 1251.

alterare il risultato della competizione. A queste fattispecie si aggiunge, poi, la distinta ipotesi – accessoria tuttavia solo alla forma corruttiva – dell'accettazione dell'offerta o della promessa da parte del partecipante alla competizione (art. 1 co. 2 l. 401/1989).

Com'è noto, con tali fattispecie il legislatore ha inteso apprestare strumenti di incriminazione capaci di intervenire senza attendere il riscontro di un pregiudizio per l'andamento della competizione e per la regolarità del risultato di gioco. Lo imponeva la duplice esigenza di rendere tempestivo l'intervento repressivo e di esonerare, al contempo, l'autorità giudiziaria dall'arduo compito di riscontrare il collegamento eziologico fra la condotta scorretta e l'esito di alterazione della competizione. Non dunque, reati di evento, bensì delitti di mera condotta⁴; con essi sarebbe, perciò, incompatibile la configurazione del tentativo.

A tale qualificazione accede la Corte di cassazione nelle due sentenze che definiscono la vicenda di "calciopoli"⁵. Afferma, infatti, la Suprema Corte che, nelle sue diverse manifestazioni, il reato di frode in competizioni sportive costituisce «delitto di attentato a forma libera insuscettibile di tentativo», il quale si distingue per la «irrelevanza di una effettiva alterazione del risultato della gara perché si tratta di un evento estraneo alla fattispecie (nel senso che esso non è necessario per la integrazione del reato), la quale si considera consumata per il fatto di aver posto in essere la condotta di alterazione»⁶. Esso costituirebbe, perciò, «reato di pericolo per il quale non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione»⁷.

Conviene, tuttavia, osservare che tanto l'orientamento delle fattispecie ad anticipare la tutela, quanto la riconduzione dei medesimi reati alla categoria dell'attentato si attagliano (di più) alla figura corruttiva della frode sportiva, stante la propensione di questa a comprendere incipienti atti collusivi connotati per le modalità realizzative⁸. Tali caratteri di anticipazione sono, comunque, supportati dalla necessità che la condotta sia in concreto "idonea" a condizionare l'andamento della competizione o l'esito dell'incontro. Ci si aspetterebbe, dunque, che questi tratti siano ripresi dalla Suprema Corte nella vicenda in esame. Sennonché, per un verso, del delitto punito dall'art. 1 l. 401/1989 non è richiamata la versione corruttiva, dal

⁴ Afferma, in effetti, la giurisprudenza (v. Cass. 17.5.2012 n. 34753 e Cass. 25.2.2010 n. 12562 cit.) che «la norma [sarebbe] strutturata a titolo di reato di pericolo astratto e di reato di attentato, a forma libera ed a consumazione anticipata», manifestandosi «nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta».

⁵ Cass. 24.3.2015 n. 31623, in *RP* 2015, 875, e in *CP* 2016, 320; Cass. 24.3.2015 n. 36350, in *D&G* 2015 (32) 61. Di seguito si citano i testi delle motivazioni originali pubblicate sul sito della Corte di cassazione.

⁶ Cass. 24.3.2015 n. 31623, cit.

⁷ Cass. 24.3.2015 n. 36350, cit.

⁸ V'è poi da aggiungere che la prospettazione della frode come reato a consumazione anticipata, se ben si addice alla forma corrispondente al prototipo dell'art. 322 Cp, potrebbe sollevare obiezioni nell'eventualità in cui l'atleta acceda all'offerta o alla promessa del "corruttore", specialmente se si assume che l'oggetto di tutela immediato e principale della norma siano la lealtà e la correttezza sportiva, il cui pregiudizio, in effetti, non attende il riscontro di un'alterazione del risultato della competizione.

momento che non si discute qui di condotte di induzione alla conclusione di accordi fraudolenti mediante prospettazione di vantaggi o di utilità per i “partecipanti”. Si ripiega, allora, verso la figura di frode generica. Ma la commissione di “altri atti fraudolenti” sconta le incertezze derivanti dalla sua relativa indeterminatezza per la mancata specificazione delle modalità operative della condotta ingannevole.

Si afferma, infatti, nelle sentenze in esame che la dizione di “atti fraudolenti”, spesa dall’art. 1 co. 1 l. 401/1989, «abbraccia tutta una serie di condotte non propedeutiche alla alterazione del risultato di una gara ma esse stesse indicative dell’alterazione e dunque integrative della fattispecie». Potrebbe allora ritenersi che su tale versante la fattispecie si alimenti (almeno) di atti intrinsecamente diretti in maniera univoca ed idonei a conseguire il risultato di pervertire la competizione sportiva. Con ciò, la fattispecie supererebbe lo stadio degli atti appena preparatori, per inserirsi in una fase di più avanzato svolgimento dell’*iter criminis*; meno controversa risulterebbe, quindi, la dimostrazione del requisito della fattispecie, a patto che tale direttrice trovi conferma nella selezione degli atti qualificabili come tipici. Invece, l’“atto fraudolento” è ricondotto dai giudici a «qualsivoglia condotta diretta ad alterare il contesto del gioco che si manifesta, necessariamente, prima della gara per influire in qualche modo su di essa. È fraudolento l’atto quando tenda a influire sui meccanismi stessi attraverso i quali la gara si organizza e si disciplina, attendendo a essa con l’inserimento di fattori che, anche solo potenzialmente, possono incidere sul suo risultato». Non sembra, in definitiva, che la fattispecie si affranchi dal piano della direzione sintomatica dell’atto a perseguire un certo risultato; tant’è che ad esempi della condotta si portano (oltre che situazioni ricalcate sulla dinamica oggetto del giudizio) il caso dell’avvicinamento dell’arbitro di gara ad opera del presidente di una società sportiva coinvolta nella competizione o quello del contatto riservato tra il presidente di una società e i designatori arbitrali o gli arbitri su temi riguardanti lo svolgimento del campionato e il suo andamento o sui suggerimenti per favorire l’una o l’altra squadra in gara⁹.

È vero che la Corte di cassazione non dimentica che la collocazione della norma penale nella categoria delle fattispecie di attentato comporta la necessità di accertare un concreto requisito di idoneità dell’atto a conseguire il risultato avuto di mira (nel nostro caso l’alterazione del risultato della gara)¹⁰; ed è vero altresì che, per la tipicità del fatto, si deve guardare «anche alla condotta materiale e non soltanto all’atteggiamento psicologico dell’autore del reato»¹¹. Se ne dovrebbe trarre la

⁹ Cass. 24.3.2015, n. 31623, cit.

¹⁰ M. Gallo, *Il delitto di attentato nella teoria generale del reato*, Milano 1966, 177 e 191; G. Bettiol, *Considerazioni in tema di delitti di attentato*, in *IP* 1975, 35. Del resto, la l. 24.2.2006 n. 85 ha inserito tale requisito in svariate fattispecie di attentato collocate fra i delitti contro la personalità dello Stato: sia consentito richiamare, al riguardo, oltre a M. Pelissero, *Osservazioni critiche sulla legge in tema di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, II, in *DPP* 2006, 968 ss., D. Notaro, *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione*, in *LP* 2006, 203 ss.

¹¹ A tal proposito Cass. 24.3.2015 n. 36350 cit., richiama quanto statuito (in tema di attentati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti e puniti dagli artt. 280 e 280-bis Cp) da Cass. 15.5.2014 n. 28009, in *RP* 2014, 785 e in *CP* 2015, 1096 e 2265, con note di M. Bondoni e A. Zacchia.

conseguenza per cui l'atto diretto allo scopo non sia sufficiente ad integrare la tipicità del reato, se non corredato da una sua concreta capacità di raggiungere il risultato prefisso. E tuttavia, la Suprema Corte svuota tale richiamo di gran parte della sua pregnanza, oltretutto della sua portata selettiva, sicché sembra far sentire ancora una certa influenza la tratteggiata qualificazione della frode in competizioni sportive come reato di pericolo astratto¹².

Afferma, infatti, la Suprema Corte che «sebbene con riferimento al delitto di attentato la tendenza giurisprudenziale sembra orientata a richiedere l'idoneità causale e l'univocità degli atti [...] in vista del raggiungimento del risultato perseguito, nel caso del reato di frode in competizione sportiva tale equazione non è sempre indispensabile (e la dimostrazione più palese la fornisce, ancora una volta, il codice di giustizia sportiva che equipara sul piano punitivo il tentativo all'illecito consumato), nel senso che non è richiesto che l'azione fraudolenta posta in essere debba essere necessariamente posta in correlazione con la lesione del bene giuridico protetto della lealtà sportiva»¹³. E non occorrerebbe una simile correlazione nel caso "Calciopoli", non essendo dubbio che l'intesa tra il presidente o il dirigente di una società sportiva e i designatori arbitrali per la composizione delle griglie dei direttori di gara rappresenti «una anomalia nel sistema non soltanto [...] sotto il profilo etico o deontologico, ma anche sotto un aspetto valutabile in sede penale»: «se può convenirsi sul fatto che esse non necessariamente siano idonee, se autonomamente considerate, ad influire sul leale svolgimento della gara, si tratta tuttavia di attività potenzialmente prodromiche al conseguimento di tale obiettivo che si innestano su una vera e propria sequenza obbligata di natura complessa che ingloba altri atti consequenziali».

2.1. Le argomentazioni spese dalla Suprema Corte per inquadrare nella fattispecie posta dall'art. 1 l. 401/1989, i contatti indebiti emergenti in sede di formazione delle "griglie arbitrali", pongono in definitiva, il problema della ricostruzione dei lineamenti tipici del reato, in termini compatibili con i principi – di materialità, di offensività e di determinatezza – che reggono il sistema penale.

Anzitutto il carattere di determinatezza e tassatività della fattispecie viene messo in dubbio nella misura in cui si accentui la dimensione "casuistica" della fattispecie a scapito della compiuta definizione degli elementi generali e astratti del reato. La matrice dell'imputazione emerge laddove si articolano le diverse modalità di prestazione della condotta fraudolenta per i dirigenti societari e i designatori, rispetto a quelle appannaggio dei direttori di gara, senza che per gli uni e per gli altri si misuri la corrispondenza con il dato normativo: così, si assume che «solo per i primi può dirsi che la condotta fraudolenta contestata ha per oggetto il compimento di atti diretti a condizionare la designazione ed il sorteggio per l'individuazione di arbitri e assistenti deputati al controllo della regolarità della competizione; viceversa gli arbitri (e i guardialinee designati) incaricati di volta in volta della direzione

¹² A tale qualificazione delle fattispecie accede, ad es., Cass. 17.5.2012 n. 34753, in *CEDCass*, m. 253492.

¹³ Cass. 24.3.2015 n. 31623, cit.

tecnica, in tanto potranno rispondere dell'illecito penale sopra indicato in quanto si acquisisca la prova che la loro conduzione fosse diretta ad alterare l'esito della gara»¹⁴. Senonché, una simile distinzione, ostentando una selezione netta delle modalità realizzative del delitto, elude in realtà il confronto con i tratti normativi del reato (nella misura in cui da per scontata la loro integrazione), prestandosi a ridefinire surrettiziamente la fisionomia della fattispecie.

Ed è sul piano della configurazione generale e astratta della fattispecie che emergono, infatti, le maggiori ambiguità e incertezze.

In primo luogo, la definizione che la Corte fornisce dell'«atto fraudolento» tradisce un'ampiezza di contenuti sostanzialmente indeterminata. In esso rientrerebbe, infatti, «qualsivoglia condotta diretta ad alterare il contesto del gioco che si manifesta, necessariamente, prima della gara per influire in qualche modo su di essa. È fraudolento l'atto quando tenda a influire sui meccanismi stessi attraverso i quali la gara si organizza e si disciplina, attentando a essa con l'inserimento di fattori che, anche solo potenzialmente, possono incidere sul suo risultato»¹⁵. Ma per la Corte, tali coordinate non rendono indeterminata la disposizione, semplicemente perché la disposizione costituirebbe «una formula residuale di chiusura», che «agisce a salvaguardia di un bene protetto giudicato di portata generale (la lealtà della competizione) che rappresenta l'obiettivo minimale da salvaguardare ad ogni costo, sicché ben si comprende l'ampiezza della nozione di atti fraudolenti»¹⁶.

La Corte nega, inoltre, che la disposizione penale sia stata soggetta ad oscillazioni interpretative nel tempo, dovendosi ritenere pacifico ed indiscusso l'orientamento risalente alla nota pronuncia del 1996 che avrebbe definitivamente imposto la raffigurazione “corruttiva”, plurisoggettiva e sinallagmatica, della modalità “generica” della fattispecie di frode in esame¹⁷. Ma sarebbe da ricordare, per la verità, che da tale orientamento – che non ha trovato moltissime occasioni di conferme applicative – si è discostata la stessa Corte di cassazione nel 2007, negando la rilevanza necessaria degli atti fraudolenti aventi rilevanza esterna¹⁸. E che, piuttosto, la definizione avanzata dalla Suprema Corte “strizzi l'occhio” alla vicenda in giudizio, piegando alla bisogna il significato della norma, emerge dagli esempi che i giudici propongono per “chiarire” il senso della loro asserzione.

L'affermazione del modello “corruttivo” pone, d'altra parte, il problema di definire i lineamenti tipici delle condotte “fraudolente”. Queste dovrebbero denotare modalità alternative (e diverse) rispetto a quelle prefigurate dalla prima parte dell'art. 1 co. 1 l. 401/1989; non si potrebbe quindi ripiegare per esse sugli schemi delle proposte o delle offerte di danaro o vantaggi che connotano la forma corruttiva. Se, tuttavia, è questo l'ambito della fattispecie, è inevitabile prescindere dal tradizionale richiamo agli “artifici” e ai “raggiri” che solitamente traducono il carattere di fraudolenza. E, infatti, la Suprema Corte – onde ricomprendere nella previsione

¹⁴ Cass. 24.3.2015 n. 36350, cit.

¹⁵ Cass. 24.3.2015 n. 36350 cit.

¹⁶ Cass. 24.3.2015 n. 31623 cit.

¹⁷ Cass. 25.1.1996 n. 3011, in *CP* 1997, 529, e in *GP* 1997 (II), 172.

¹⁸ Cass. 29.3.2007 n. 21324, in *GD* 2007 (24) 69.

normativa gli episodi di indebita influenza sulle “griglie arbitrali” – nega che gli atti fraudolenti debbano necessariamente riferirsi a pratiche ingannevoli, bastando all'uopo riscontrare comportamenti non regolari o sleali. Sennonché, anche tale asserzione contrasta con quanto in passato sostenuto dalla Corte di cassazione¹⁹ e cioè che la fraudolenza non può ridursi alle «mere violazioni delle regole di gioco, che sono sanzionabili unicamente dall'ordinamento sportivo, potendo la condotta assumere rilievo penale soltanto ove contenga un *quid pluris*, ovvero un artificio o raggiro che modifichi fraudolentemente la realtà, alterando il corretto e leale risultato della competizione sportiva»²⁰.

Oltre a porre un problema di continuità interpretativa, la più recente presa di posizione della Suprema Corte evidenzia talune difficoltà di tipizzazione del fatto di reato: prescindere dall'apporto dei predetti requisiti modali, conduce a “volatilizzare” le condotte rilevanti, le quali finiscono col rimettere la loro identificazione al problematico accertamento dell'atteggiamento soggettivo, con conseguenti arretramento della soglia di punibilità e svalutazione della consistenza offensiva del reato. Di tali esiti sono testimonianza le “ammissioni” della Corte medesima a proposito della sufficienza di minimi contatti anche subdoli e larvati fra i soggetti coinvolti, senza scambio di promesse o offerte, quando avvinti dall'intento di manipolare competizioni e manifestazioni sportive, pur in assenza di una reale alterazione dell'andamento organizzativo delle stesse. E quale diretta conseguenza dell'impostazione adottata, si pone la questione del rilievo destinato ad assumere, nell'economia della fattispecie, il carattere di idoneità degli atti fraudolenti rispetto allo scopo di alterare l'esito e i risultati delle gare.

Come già rilevato, per la Corte, il suddetto requisito sarebbe richiesto in virtù dell'appartenenza della fattispecie al novero dei delitti di attentato; esso segue, poi, se si accoglie l'interpretazione costituzionalmente orientata del dolo specifico, come elemento non connotato dal solo intento soggettivo dell'agente. Tuttavia, per i giudici non sarebbe indispensabile che ciascun atto contestato o che il coinvolgimento di ciascun imputato denoti di per sé un'intrinseca idoneità a conseguire il risultato antisportivo. Sarebbe sufficiente che la sequenza complessiva di atti, ancorché attribuibile a più persone, dimostri la capacità di alterare l'andamento della manifestazione sportiva. Sennonché, una tale ricostruzione dei fenomeni fraudolenti, richiamando tematiche proprie della compartecipazione psichica al reato, attrae nell'orbita della fattispecie modalità di coinvolgimento dalla sfumata caratterizzazione tipica offensiva e dalla controversa efficienza potenzialmente causale²¹. Nel nostro caso, oltretutto, il delitto è strutturato secondo canoni di relativa tipicità, sia per l'affrancamento della condotta da modalità di realizzazione predeterminate, sia per l'ancoramento della stessa alla finalità

¹⁹ Cass. 29.3.2007 n. 21324, cit.

²⁰ In tal senso, del resto, si era autorevolmente pronunciato già T. Padovani, sub *art. 1, l. 13.12.1989, n. 401 (frode in competizioni sportive)*, cit., 94.

²¹ Sul tema A. Sereni, *Istigazione al reato e auto responsabilità*, Padova 2000; M. Ronco, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico*, in *IP* 2004, 815 ss.; L. Risicato, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Torino 2007, 74 ss.; G. De Francesco, *Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e proposte alternative*, in *CP* 2012, 3913 ss.

teleologica (di alterazione del risultato sportivo) che assorbe il disvalore della fattispecie. Ecco che, allora, la diluizione del requisito d'idoneità allarga l'ambito di configurabilità del reato, permettendo l'ingresso di atti dalla dubbia capacità offensiva e connotati, piuttosto, dall'intento di condizionare slealmente la manifestazione sportiva. La constatazione della finalità soggettiva degli agenti farebbe premio sulla dimostrazione dell'intrapresa di una condotta oggettivamente temibile, confermando anche da questo punto di vista la "volatilizzazione" del versante materiale della fattispecie.

2.2. Che questo esito sia messo in conto dai giudici, è confermato dalla strana relazione presupposta fra la fattispecie penale e il corrispondente illecito disciplinare di cui all'art. 6 del Codice di giustizia sportiva. Quale argomento a supporto dell'affrancamento del delitto di frode sportiva dal requisito dell'idoneità degli atti, la Corte adduce la comparazione con l'omologo illecito disciplinare: la circostanza in forza della quale il codice di giustizia sportiva equipara sul piano punitivo il tentativo all'illecito consumato mostrerebbe come l'azione fraudolenta penalmente rilevante non debba essere «necessariamente posta in correlazione con la lesione del bene giuridico della lealtà sportiva».

È evidente, tuttavia, come una simile argomentazione forzi i termini della questione. È noto, infatti, come il diritto penale si caratterizzi per una direttrice di sussidiarietà rispetto ad altri strumenti di reazione e di frammentarietà, che non impone (ma anzi sconsiglia) un allineamento delle scelte di tutela criminale a quelle assunte in altre branche dell'ordinamento²². Non si dovrebbe desumere dalla fisionomia dell'illecito sportivo la dimensione necessaria del reato, così come non si dovrebbe far dipendere dall'individuazione della condotta indisciplinata l'avvenuta integrazione del delitto. Se è vero che il legislatore del 1989 ha inteso colmare una lacuna lasciata dagli strumenti di autoregolamentazione sportiva, occorre anche considerare che la carenza riguardava essenzialmente la impossibilità di chiamare a rispondere i soggetti non tesserati presso le Federazioni, che operassero per perturbare il regolare svolgimento delle competizioni sportive. E se pure l'inserimento della fattispecie di frode ha tacitato il bisogno di uno strumento di reazione penale a consumazione anticipata, questo si riduceva, invero, all'obiettivo di fare a meno della necessità di attendere la verifica di un evento di danno, per apprezzare l'offesa all'interesse (sportivo) legato allo svolgimento della competizione. Il richiamo della Corte di cassazione alla non necessaria correlazione dell'atto fraudolento «con la lesione del bene giuridico della lealtà sportiva» non può, dunque, significare l'emarginazione di quell'interesse dall'ambito della fattispecie e la sua riduzione a *ratio* dell'incriminazione, giacché simile lettura tradirebbe l'obiettivo del

²² F. Bricola, *Carattere «sussidiario» del diritto penale e oggetto della tutela*, in *Studi in memoria di Giacomo Delitala*, I, Milano 1984, 99 ss.; C. Pedrazzi, *Diritto penale*, in *DigDPen*, IV, Torino 1990, 64 ss.

legiferante di assicurare la «salvaguardia, nel campo dello sport, di quel valore fondamentale che è la “correttezza” nello svolgimento delle competizioni sportive»²³.

3. La diluizione dei tratti tipici della fattispecie sportiva si ripercuote “a cascata” sui profili minimi del reato associativo contestato quale insidiosa modalità imbastita per “preparare” la commissione delle frodi in competizioni sportive.

Se, in generale, la fattispecie associativa stigmatizza la realizzazione collettiva ed organizzata di atti propedeutici alla realizzazione di una serie indeterminata di reati-scopo, è chiaro che, nella misura in cui i tratti dei delitti programmati si reggono sopra elementi minimali di manifestazione, anche la fattispecie associativa, preordinata alla realizzazione di quei delitti, può accontentarsi di rudimentali segni di rivelazione all'esterno. Capita, anzi, in tali casi, che l'esistenza del sodalizio tenda ad essere indirettamente rivelata dall'avvenuta commissione del reato scopo, senza che si dia la concreta possibilità di contestare l'associazione prima della traduzione in atto del programma criminoso²⁴. Un simile “ordine di grandezze”, tuttavia, rovescia i piani politico-normativi, affidati al delitto associativo quale fattispecie chiamata ad intervenire tempestivamente prima che siano commessi i delitti-scopo²⁵.

Appunto ciò si registra nella vicenda “Calciopoli”, laddove la fattispecie associativa si “schiaccia” sul delitto-scopo, tendendo la prima a coincidere con le condotte realizzative di quest'ultimo. Costanti sono, infatti, nelle sentenze in esame, i riferimenti dei giudici all'integrazione del reato plurisoggettivo in forza di quei contatti e di quegli abbozzamenti fra gli imputati, che delineerebbero in se stessi gli estremi della frode sportiva. Se ne ricava – in primo luogo – che difficilmente il sodalizio associativo può essere rinvenuto prima e a prescindere dall'effettiva realizzazione del delitto-scopo.

In simile frangente, allora, la contestazione del delitto plurisoggettivo serve, piuttosto, a corroborare l'impianto accusatorio, anzitutto dal punto di vista processuale, prestandosi a favorire l'utilizzo di strumenti d'investigazione e di accertamento altrimenti inaccessibili alle autorità requirenti²⁶ e che sono invece estremamente importanti per individuare l'esistenza di intese fraudolentemente volte a perturbare le competizioni sportive. Ma anche dal punto di vista sostanziale il

²³ Vi si richiama T. Padovani, sub art. 1, l. 13.12.1989, n. 401 (frode in competizioni sportive), cit., 92.

²⁴ Per analoga osservazione v. G. Flora, *Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e sindrome di autocastrazione*, in RIDPP 2008, 64.

²⁵ F. Palazzo, *Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni*, in RIDPP 1976, 429; G. Fiandaca, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in IP 1991, 5 s.; F. Grosso, *Le fattispecie associative: problemi dommatici e di politica criminale*, in RIDPP 1996, 413; G. De Vero, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in RIDPP 1998, 392; F. Viganò, *Terrorismo, guerra, diritto penale*, in RIDPP 2007, 392. Sulla consolidata tendenza ad impiegare in chiave strumentale i reati associativi cfr. A. Cerulo, *Il trionfo dei reati associativi e l'astuzia della ragione*, in IP 2004, 1009 e 1012.

²⁶ Rilevano soprattutto la possibilità di fare ricorso alle intercettazioni telefoniche e di applicare le misure cautelari personali detentive: appunto per consentire tali soluzioni è recentemente intervenuto il d.l. 22.8.2014 n. 119, conv. in l. 17.10.2014 n. 146, ad inasprire la risposta sanzionatoria alla frode sportiva. Per tali considerazioni sia consentito rinviare a D. Notaro, *Lo sport che non diverte: frode sportiva e violenza negli stadi ancora al vaglio del legislatore*, in LP 2014, 308.

delitto associativo si rivela utile, incrementando la risposta sanzionatoria e valendo a ritardare il decorso della prescrizione del reato.

Quantunque per la configurazione materiale del delitto associativo siano richiamati dalla Cassazione i tradizionali requisiti costitutivi – la conclusione di un *pactum sceleris* fra almeno tre individui, la predisposizione di un programma criminoso tendenzialmente indeterminato e la costituzione di una struttura organizzativa anche minima e rudimentale, purché adeguata a realizzare gli scopi prefissi –, appare subito chiaro come tali elementi siano destinati a trovare un riscontro del tutto particolare nel caso in esame. Non sempre rispondenti sono le considerazioni a conforto dell'instaurazione di un'organizzazione associativa, per quanto "minimale" e "rudimentale". Elementi sintomatici della struttura sono individuati dai giudici nell'acquisizione e nella consegna a taluni membri del sodalizio di schede telefoniche svizzere in grado di sottrarre le conversazioni ad intercettazioni, nonché nei ripetuti contatti telefonici tra questi stessi soggetti fra loro e, ancora, nelle riunioni "conviviali" occasionalmente intessute fra i più importanti esponenti dirigenziali della presunta organizzazione: elementi che stentano a rivelare qualcosa di più di un serio accordo collettivo per la realizzazione di uno o più reati.

Ora, è vero che il profilo organizzativo del reato associativo, nel tempo, è stato soggetto ad oscillazioni interpretative, legate forse anche al diverso tipo di vicenda criminosa alla quale applicare la fattispecie: indirizzi che si accontentano di un accordo volto alla realizzazione di generico programma criminoso, si affiancano ad altri che pretendono un'organizzazione di persone e di mezzi adeguata all'entità e all'importanza del programma delittuoso²⁷. La prevalente posizione (intermedia) propensa a ritenere bastevole la predisposizione di un minimo di organizzazione, pur "rudimentale"²⁸, d'altronde, rende flessibile (suscettibile di variabili capacità delimitative) il requisito in esame, mettendo in discussione la sua capacità di stagliare la portata offensiva specifica delle fattispecie associative²⁹.

Le sentenze in esame sembrerebbero seguire il filone che si accontenta di profili organizzativi assolutamente minimali. In questa prospettiva, il profilo distintivo del delitto (rispetto ad ordinari fenomeni di compartecipazione criminosa) andrebbe rinvenuto nel carattere relativamente indeterminato del programma associativo³⁰, non circoscritto ad uno o più reati singolarmente individuati.

²⁷ Per la posizione più estensiva, in giurisprudenza, Cass. 14.6.1995, Montani, in *CP* 1997, 205; Cass. 23.6.1988, Olivieri, in *GP* 1989 (II), 291, mentre, per quella più rigorosa, Cass. 11.10.2006 n. 34043, in *RP* 2007, 662. Per un resoconto dei diversi indirizzi profilati v. A. Gargani, *L'adeguatezza della struttura organizzativa*, in AA.VV., *La criminalità organizzata tra esperienza normative e prospettive di collaborazione internazionale*, a cura di G. De Francesco, Torino 2001, 57 ss.

²⁸ Cfr., ad es., Cass. 28.9.2005 n. 39757, in *GI* 2006, 1483.

²⁹ G. De Francesco, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *DigDPen*, I, 1987, 289 ss.; Id., «Societas sceleris». *Tecniche repressive delle associazioni criminali*, in *RIDPP* 1992, 54 ss.; Id., *Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417 e 418 c.p.*, in *Mafia e criminalità organizzata*, a cura di P. Corso, G. Insolera e L. Stortoni, Torino 1995, 9 ss.

³⁰ Cfr., sul punto, Cass. 18.9.2014 n. 42934, in *CEDCass*, m. 260830; Cass. 13.3.2014 n. 44369, in *CEDCass*, m. 262920; Cass. 11.10.2013 n. 933, in *CEDCass*, m. 258008; Cass. 22.2.1999 n. 949, in *CP* 2000, 362; Cass. 20.1.1999, Stolder, *ivi*, 38.

Senonché, ad impedire la traduzione anche di un simile modello di reato associativo, sta il fatto che non pochi degli elementi valorizzati nella vicenda in esame sono ritenuti essi stessi già espressivi della fraudolenta predisposizione del meccanismo di fraudolenta alterazione dell'andamento della competizione calcistica: gli incontri e le riunioni fra i soggetti coinvolti, la partecipazione dei dirigenti juventini alla predisposizione delle "griglie arbitrali" e le conversazioni telefoniche, a parere dei giudici, assurgono ad episodi rilevanti per il delitto di frode sportiva, in quanto parte di un meccanismo definito "complesso", "sottile" («fatto di manovre spesso subdole e magari a prima vista innocenti, ma in realtà decriptabili e decriptate come illecite») volto all'alterazione della manifestazione calcistica. Per tutte queste ragioni, appare difficile prospettare che gli imputati abbiano seriamente "preparato" la realizzazione degli episodi criminosi contestati con l'ausilio di una sovrastruttura autonoma rispetto ai delitti ed in sé intrinsecamente offensiva. Più fondatamente sembrerebbe aversi a che fare con la realizzazione plurisoggettiva di uno o più episodi del reato-scopo.

La parziale coincidenza d'ambito fra il delitto "preparatorio" e il delitto "preparato", che è dato rilevare, mette in discussione il criterio prima evocato per identificare il delitto associativo e consistente nel carattere "aperto" del programma criminoso. Assai difficilmente – se non al prezzo di difficoltose indagini di tenore soggettivo – potrà, infatti, postularsi che il raggruppamento di individui imputati sia stato orientato a perpetrare un novero relativamente indeterminato di reati, anziché la realizzazione di specifici episodi criminosi. La "rarefazione" della fisionomia materiale della struttura associativa, sospinta dalla "volatilizzazione" della condotta del reato-scopo di frode sportiva, non si limita, dunque, a porre problemi di compatibilità delle fattispecie con i principi del sistema penale, per l'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità che in tal modo si determina, ma mette in dubbio la possibilità di uno spazio logico-sistematico di operatività del delitto associativo, compromettendo, con ciò, la ragionevolezza della più severa valutazione penale riconnessa alla presenza di un'organizzazione plurisoggettiva (e sistematica) dei fatti di frode sportiva.